# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1508

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZUCA, INDELLI, RIVERA, CACCAVALE, DELLA ROSA, GAMBALE, MARIANO, MORMONE, RODEGHIERO**

Norme per l'istituzione di un sistema informatico di comunicazione privilegiata tra la pubblica amministrazione e le persone anziane

*Presentata il 25 ottobre 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le lentezze della macchina burocratica nel nostro Paese sono state oggetto in passato di una riflessione che ha portato all'adozione di un serie di misure che incominciano a dare soltanto oggi risultati apprezzabili. Non v'è dubbio che la pubblica amministrazione sta sostenendo uno sforzo, di rilevante entità anche economica, per l'ammodernamento organizzativo e strutturale degli uffici pubblici, al fine di offrire ai cittadini servizi sempre più efficienti ed all'avanguardia. È innegabile in questo campo il progresso registrato presso alcune amministrazioni, come quella delle poste e delle telecomunicazioni, oppure presso alcuni enti locali che hanno attuato processi di riorganizzazione e decentramento che vanno incontro alle esigenze del cittadino. Non sembri, quindi, la presente proposta di legge una critica all'azione fino ad ora svolta dallo Stato per ammodernare, snellire e velocizzare procedure che fino a pochissimi anni addietro richiedevano lunghe attese e farraginose procedure. Tuttavia, questo stesso Stato deve dimostrare una ulteriore sensibilità nei confronti di persone che, essendo avanti con gli anni, subiscono con maggiore disagio il lento scorrere dei tempi lunghi della pubblica amministrazione, sia quando ad essa si rivolgono in veste di interlocutori che quando sono oggetto di provvedimenti in qualità di semplici destinatari.

Quel che qui si propone è semplicemente la istituzione di una « corsia privilegiata » in favore delle persone anziane, alle quali spesso accade, per un accanimento

della sorte avversa, di subire i ritardi e le incomprensioni delle amministrazioni che, malgrado i processi di ammodernamento cui più sopra si faceva cenno, sono purtroppo rimaste legate a modelli organizzativi e di lavoro senz'altro antiquati. È per questi motivi che lo Stato deve indirizzare le proprie risorse verso quelle amministrazioni, come quella previdenziale o della magistratura contabile, che spesso sono aggrovigliate in una fitta rete di provvedimenti che concernono le stesse persone – peraltro molto anziane – e gli stessi oggetti, tanto che una semplice rete informatica di trasmissione dati potrebbe ridurre di cinque o sei volte i tempi di una corrispondenza che viaggia generalmente in arretrato di mesi e a volte di anni.

Oltre ad individuare quindi le amministrazioni che hanno maggiori responsabilità nei confronti delle persone anziane è necessario anche che gli uffici pubblici, nella gestione dei servizi resi, siano in grado di riconoscere e contraddistinguere un rapporto in corso con una persona anziana, destinandole una tempistica più rapida ed efficiente.

In tale ottica l'articolo 1 della presente proposta di legge individua i criteri di priorità che la pubblica amministrazione deve adottare nell'ambito del processo di informatizzazione degli uffici degli enti e delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali.

L'articolo 2 istituisce un sistema informatico che, prelevando i dati dalle anagrafi comunali, individui le persone di età superiore ai 65 anni o comunque pensionate, e le raggiunga mediante la fornitura di una speciale tessera magnetica, la quale consenta l'accesso privilegiato ai servizi della pubblica amministrazione.

L'articolo 3 stabilisce l'obbligo da parte di tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche di collegarsi alla rete informatica privilegiata per le persone anziane, fornendo i servizi mediante modulistica semplificata, consulenze dirette, sportelli riservati e speciali ausili telematici da fornire, ove necessario, a domicilio.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria delle relative spese, nonché le disposizioni finali e di entrata in vigore della legge.

Onorevoli Colleghi ! La presente proposta di legge è parte integrante di un progetto legislativo complessivo destinato a ridare importanza e rilievo al valore culturale e sociale della vita dell'anziano. Si tratta di un obiettivo che questo Parlamento deve perseguire con molta determinazione, offrendo alle generazioni future un sistema che consenta ad ogni persona umana di vivere pienamente la propria esperienza durante un arco temporale che va progressivamente allungandosi. Il modo in cui lo Stato riuscirà ad integrare pienamente gli anziani nel sistema sociale non potrà che essere esempio di civiltà per il nostro Paese e per tutta la comunità internazionale.

È per questi motivi che rappresento al Parlamento l'opportunità di approvare tempestivamente questa proposta di legge e le altre ad essa collegate, relative alla istituzione della Consulta nazionale degli anziani, alla legge-delega per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti gli anziani, ad una legge quadro in materia di interventi in favore degli anziani, ad una legge che reca contributi ed agevolazioni per la promozione delle attività di primario interesse per gli anziani ed ad una modifica al codice penale che inasprisce le pene per chi commette delitti contro gli anziani.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Lo Stato provvede all'informatizzazione delle sedi centrali e periferiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, della Corte dei conti, e delle sue sedi giurisdizionali regionali, nonché delle direzioni provinciali del tesoro.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per un quinquennio a decorrere dall'anno finanziario 1995. Le somme a tale scopo destinate e non utilizzate entro il 31 dicembre 1999 sono mantenute in bilancio e possono essere utilizzate per i medesimi scopi negli anni successivi.

3. La rete informatica concernente gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 deve consentire il costante collegamento tra di loro, nonché l'aggiornamento simultaneo delle fasi procedurali relative a procedimenti amministrativi in corso.

ART. 2.

1. È costituita presso il Ministero dell'interno una banca dati contenente i nominativi, aggiornati quotidianamente, delle persone che hanno raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, ovvero siano in pensione. I dati sono attinti direttamente dalle anagrafi comunali e dagli enti di previdenza.

2. A ciascuna persona il cui nominativo è incluso nella banca dati di cui al comma 1 il Ministero dell'interno invia, entro trenta giorni dall'inclusione, una tessera magnetica numerata e facilmente riconoscibile.

3. Presso tutte le sedi dei comuni e, ove esistenti, presso le sedi delle circoscrizioni è installato un apposito terminale collegato con la banca dati di cui al comma 1.

4. Nella banca dati sono inseriti e costantemente aggiornati elementi informativi concernenti i tempi e le modalità dei principali procedimenti amministrativi concernenti le persone anziane. A cura ed a spese dei soggetti pubblici e privati interessati possono essere inserite nella suddetta banca dati anche informazioni relative ad attività, manifestazioni ed eventi concernenti le persone anziane, con il limite massimo del 10 per cento dello spazio utilizzato per le altre informazioni.

ART. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche si collegano, mediante almeno una unità informatica, alla banca dati di cui all'articolo 2.

2. Gli enti e le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenuti ad istituire presso ciascun ufficio uno sportello privilegiato per le persone anziane, anche informatizzato, il cui accesso sia garantito mediante l'esibizione della tessera di cui al comma 2 dell'articolo 2.

3. Presso gli sportelli di cui al comma 2 devono essere disponibili modelli semplificati relativi alle domande da presentare nell'ambito dei procedimenti amministrativi concernenti gli anziani. In caso di necessità una unità di personale deve essere applicata allo sportello per rispondere tempestivamente alle esigenze della persona anziana che si presenti esibendo la tessera di cui al comma 2 dell'articolo 2.

4. In caso di necessità i comuni e, ove esistenti, le circoscrizioni, forniscono alle persone anziane con ridotta capacità motoria o funzionale, appositi ausili telematici a domicilio, per consentire il collegamento diretto ed immediato agli sportelli attivati dagli enti e dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per quanto riguarda

la previsione di cui all'articolo 1, si provvede per il triennio 1995-1997, mediante utilizzo del 50 per cento dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e per quanto riguarda gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 3, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999, si provvede per il triennio 1995-1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.